

Per l'adeguamento dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari

Petizione della commissione Diritto, salute e partecipazione politica della sessione delle persone con disabilità 2026

Autore: Mario Roth

Rivendicazione

Esortiamo il Consiglio federale ad adeguare l'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità e ad ampliare le attuali condizioni per beneficiarne. I mezzi ausiliari non dovrebbero essere coperti solo per l'attività lavorativa, la formazione e gli ambiti della quotidianità già previsti, ma anche quando sono fondamentali per condurre una vita autodeterminata, per la profilassi e per la partecipazione sociale delle persone con disabilità.

Ci riferiamo per esempio a mezzi ausiliari che consentono di andare in bicicletta, di guidare un'auto, di praticare uno sport o di svolgere attività importanti per la persona in questione, nella misura in cui sussista un comprovabile fabbisogno legato alla disabilità.

Il campo d'applicazione dovrebbe inoltre includere, oltre ai mezzi ausiliari, anche i servizi offerti da terzi.

La consegna di mezzi ausiliari per la partecipazione e lo sport deve basarsi sul principio della compensazione degli svantaggi al fine di escludere favoritismi nei confronti delle persone senza disabilità. L'AI finanzia esclusivamente i costi supplementari legati alla disabilità (p.es. deducendo il prezzo base di mercato di un attrezzo standard quale franchigia) o mette a disposizione attrezzi speciali attraverso associazioni che noleggiare materiale per risparmiare risorse.

Le persone con disabilità devono poter lavorare e svolgere le attività della vita quotidiana, ma anche avere la possibilità di gestire in modo autodeterminato le giornate, coltivare i propri interessi e partecipare in modo paritario alla vita sociale.

Motivazione

Oggi l'assicurazione invalidità (AI) copre già mezzi ausiliari dei quali le persone con disabilità hanno bisogno per svolgere l'attività lavorativa, per seguire una formazione e per gestire autonomamente la quotidianità. Si tratta in particolare di mezzi ausiliari per la mobilità, la propria autonomia e il contatto con la propria cerchia di conoscenze. La copertura è disciplinata dall'Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).

Nonostante queste prestazioni, vi sono lacune. Le condizioni dell'AI per beneficiarne sono in parte piuttosto severe. Per determinate attività quotidiane, del tempo libero o per lo sviluppo individuale, le persone con disabilità possono incorrere in spese ingenti benché sussista un fabbisogno legato alla disabilità per il mezzo ausiliario in questione.

L'AI rimborsa già protesi, ortesi e diversi mezzi ausiliari per la mobilità, ma non è previsto un diritto alla copertura dei costi per ogni mezzo ausiliario che consente di condurre una vita autodeterminata e di partecipare alla vita sociale. È il caso per esempio delle attività del tempo libero.

Nascono quindi situazioni in cui le persone con disabilità potrebbero svolgere una certa attività, ma non possono permettersi i mezzi ausiliari necessari perché troppo costosi. Ciò può limitare la loro autonomia, la qualità della loro vita e la partecipazione sociale.

L'auspicio non è che l'assicurazione sociale si faccia interamente carico di tutti i desideri legati al tempo libero o che favorisca le persone con disabilità rispetto a quelle senza disabilità. I costi di base per lo sport e il tempo libero (come il prezzo di una bicicletta o di un equipaggiamento standard) devono essere finanziati con una partecipazione personale come per qualsiasi cittadina o cittadino.

L'AI deve tuttavia intervenire quando adeguamenti speciali provocano notevoli costi supplementari legati alla disabilità (p.es. handbike, protesi adattate per lo sport o dispositivi per la comunicazione). La mancata copertura di queste spese supplementari causa un onere finanziario, ma soprattutto la totale esclusione dalla pratica sportiva, dalle attività di promovimento della salute e dalla comunità. Una compensazione mirata degli svantaggi non è un privilegio, significa semplicemente far valere il diritto alle pari opportunità e alla salute sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Al posto di un mezzo ausiliario, l'AI può rimborsare anche servizi di terzi quali prestazioni di sostituzione se sono necessari per raggiungere il posto di lavoro, esercitare la professione o acquisire particolari capacità per mantenere il contatto con la propria cerchia di conoscenze. Anche in questo caso, non sono comprese attività che favoriscono la partecipazione sociale. Le persone con disabilità non hanno per esempio diritto a prestazioni di sostegno per beneficiare di una consulenza bancaria, partecipare a un'assemblea condominiale o impegnarsi politicamente.